

MODALITÀ PER IL PAGAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE

REGOLAMENTO

(approvato nella riunione di Consiglio del 27/11/2019 con Deliberazione n. 428)

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di pagamento e riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, ai sensi dell'art. 5, punto 2), della legge 24 giugno 1923 n. 1395 e artt. 18 e 37, punto 4), del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e s.m.i..
- 1.2. Il pagamento regolare e tempestivo della quota da parte dei singoli iscritti costituisce obbligo deontologico ai sensi dell'art. 20.2 del Codice Deontologico.

2. DETERMINAZIONE DELLA QUOTA

- 2.1. La quota di iscrizione è stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine, decorre dall'1 gennaio fino al 31 dicembre dello stesso anno e non è frazionabile.
- 2.2. Il Consiglio si riserva la facoltà di stabilire importi di quote dovute dagli iscritti e dalle Società di professionisti iscritte nell'Elenco Speciale, diverse a seconda della tipologia degli/delle stessi/e.
- 2.3. Il Consiglio comunica l'importo della quota ai singoli iscritti mediante PEC-posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato ai sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009 n. 2, e mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine.
- 2.4. La mancata comunicazione e/o la mancata presa visione del sito non può in ogni caso costituire per l'iscritto motivo di mancato o ritardato pagamento.

3. PAGAMENTO DELLE QUOTE

- 3.1. La comunicazione dell'importo annuale della quota di iscrizione avviene entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento.
- 3.2. Il pagamento può avvenire mediante MAV scaricabile dal sito dall'area riservata dell'iscritto o in via eccezionale con bonifico - estremi del conto indicati dall'Ordine.
- 3.3. Il termine per il pagamento della quota annuale scade entro la data deliberata di anno in anno dal Consiglio.
- 3.4. Decorso 30 (trenta) giorni dalla scadenza di cui al comma 3.3. senza che il singolo iscritto abbia provveduto al pagamento, l'Ordine procede nei confronti del medesimo alla riscossione coattiva mediante "ruolo" affidata a Ente di Riscossione Esterno (Agenzia delle Entrate – Riscossioni), comunicando a quest'ultimo l'elenco degli iscritti inadempienti e i relativi recapiti per tutti i successivi incombeni di recupero.
- 3.5. Ogni aggravio di spese per il recupero sarà posto a carico dell'iscritto inadempiente.

4. SOSPENSIONE DALL'ALBO

- 4.1.** In caso di sospensione dall'Albo la quota è integralmente dovuta per tutta la durata della sospensione.

5. Trasferimenti da e verso altri Ordini

- 5.1.** Gli iscritti provenienti da altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di Torino, dovranno essere in regola con il pagamento delle quote dell'Ordine di provenienza.
- 5.2.** Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della quota annuale; il nulla osta viene rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il nulla osta viene rilasciato dopo che l'iscritto abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.

6. CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 6.1.** La cancellazione determina l'estinzione dell'obbligo del pagamento del contributo a far data dall'anno successivo a quello di decorrenza del provvedimento.
- 6.2.** Il mancato pagamento della quota non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Albo.
- 6.3.** La cancellazione può avvenire dietro presentazione da parte dell'iscritto di apposita domanda e previo riscontro della regolarità contributiva.
- 6.4.** Al fine di evitare il pagamento della quota per l'anno successivo a quello in corso le domande di cancellazione devono pervenire, in bollo, tramite raccomandata o consegnate in segreteria, inderogabilmente entro il 15 dicembre di ogni anno.
- 6.5.** La cancellazione può avvenire nei casi di dichiarata inesigibilità.
- 6.6.** La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla data della sentenza.

7. INESIGIBILITÀ

- 7.1.** Ferma la facoltà di deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina, può essere dichiarata la inesigibilità delle quote di iscrizione pregresse dal Consiglio per le seguenti cause:
- a) accertata prescrizione;
 - b) infruttuosità di tutte le azioni di recupero anche svolte dall'Ente esterno di riscossione;
 - c) anti economicità dell'azione di recupero;
 - d) reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;
 - e) decesso dell'iscritto.

8. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

- 8.1.** Nel caso in cui la morosità, anche parziale, persista per 12 mesi, l'Ordine deferisce l'iscritto al Consiglio di Disciplina che, nel rispetto della normativa di riferimento e all'esito del procedimento disciplinare, commina nei confronti dell'iscritto la relativa sanzione.
- 8.2.** Il pagamento delle quote pregresse e scadute, comprensive degli oneri precedentemente deliberati e le spese, maggiorate di una quota per le spese di funzionamento del Consiglio di Disciplina, determina il venir meno della sospensione che viene revocata dal Presidente dell'Ordine.

9. ISCRITTI NON IN REGOLA CON I PAGAMENTI

- 9.1.** Salva l'azione disciplinare nei loro confronti, agli iscritti non in regola con il pagamento della quota di iscrizione sono rifiutati i servizi forniti dall'Ordine ed in particolare:
- a) non è consentita la partecipazione ad eventi formativi accreditati dall'Ordine;
 - b) non è consentito fare parte delle Commissioni dell'Ordine;
 - c) non è effettuato il servizio di vidimazione delle parcelle;
 - d) non è consentito richiedere l'attivazione di abbonamenti UNI;
 - e) non è consentito richiedere il rilascio della firma elettronica;
 - f) non è consentito richiedere l'attivazione delle caselle di posta.

10. ENTRATA IN VIGORE

- 10.1.** Il presente Regolamento entra in vigore in data 27 novembre 2019, a seguito della deliberazione da parte del Consiglio dell'Ordine, previa verifica della coerenza con il sistema qualità già in essere.
- 10.2.** Del presente Regolamento viene data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ordine e 10 giorni dopo la pubblicazione si darà attuazione.